

Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari

Conchiusa a Vienna il 24 aprile 1963

Approvata dall'Assemblea federale il 18 dicembre 1964²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 maggio 1965

Entrata in vigore per la Svizzera il 19 marzo 1967

(Stato 10 aprile 2013)

Gli Stati parti alla presente Convenzione,

memori che, da un tempo remoto, si sono stabilite relazioni consolari tra i popoli;

coscienti degli Scopi e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite³ concernenti l'uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni;

considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche⁴ ha approvato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, aperta alla firma il 18 aprile 1961;

persuasi che una convenzione internazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità consolari contribuirebbe del pari a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali;

convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare singole persone, ma ad assicurare l'adempimento efficace delle funzioni da parte dei posti consolari in nome dei loro Stati;

affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni della presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:

- a. «posto consolare», ogni consolato generale, viceconsolato o agenzia consolare;
- b. «circostrizione consolare», il territorio assegnato a un posto consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
- c. «capo d'un posto consolare», la persona incaricata d'agire in tale qualità;

RU 1968 843; FF 1964 II 1849

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1968 841

³ RS 0.120

⁴ RS 0.191.01

- d. «funzionario consolare», ogni persona, compreso il capo del posto consolare, incaricata in tale qualità d'esercitare le funzioni consolari;
- e. «impiegato consolare», ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici d'un posto consolare;
- f. «membri del personale di servizio», ogni persona addetta al servizio domestico d'un posto consolare;
- g. «membri d'un posto consolare», i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
- h. «membri del personale consolare», i funzionari consolari, escluso il capo del posto consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
- i. «membro del personale privato », una persona impiegata esclusivamente nel servizio privato d'un membro del posto consolare;
- j. «stanze consolari», gli edifici o parti d'edifici e il terreno annesso, adoperati, qualunque ne sia il proprietario, esclusivamente ai fini del posto consolare;
- k. «archivio consolare», ogni carta, documento, corrispondenza, libro, pellicola cinematografica, nastro magnetico e registro del posto consolare, compresi il materiale della cifra, gli schedari e la mobilia destinata a proteggerli e a conservarli.

2. I funzionari consolari sono distinti in due categorie: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capo II della presente Convenzione s'applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capo III, s'applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari onorari.

3. Lo stato particolare dei membri dei posti consolari, che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza è disciplinato nell'articolo 71 della presente Convenzione.

Capo I **Delle relazioni consolari in generale**

Sezione I **Stabilimento e condotta delle relazioni consolari**

Art. 2 Stabilimento di relazioni consolari

1. Lo stabilimento di relazioni consolari tra Stati avviene per mutuo consenso.
2. Il consenso dato allo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso allo stabilimento di relazioni consolari.
3. La rottura delle relazioni diplomatiche non determina ipso facto la rottura delle relazioni consolari.

Art. 3 Esercizio delle funzioni consolari

Le funzioni consolari sono esercitate da posti consolari. Esse sono anche esercitate da missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 4 Stabilimento d'un posto consolare

1. Un posto consolare può essere stabilito sul territorio dello Stato di residenza solamente con il consenso di questo Stato.
2. La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono determinate dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.
3. Modificazioni ulteriori possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede del posto consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione consolare, solamente con il consenso dello Stato di residenza.
4. Il consenso dello Stato di residenza è parimente richiesto qualora un consolato generale o un consolato voglia aprire un viceconsolato o un'agenzia consolare in un luogo diverso da quello in cui esso stesso è stabilito.
5. Il consenso espresso e precedente dello Stato di residenza è parimente richiesto per l'apertura d'un ufficio che faccia parte d'un consolato esistente, fuori della sede di quest'ultimo.

Art. 5 Funzioni consolari

Le funzioni consolari consistono a:

- a. proteggere nello Stato di residenza gl'interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
- b. favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in qualsiasi altra maniera relazioni amichevoli fra gli stessi nell'ambito delle disposizioni della presente Convenzione;
- c. informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto a questo riguardo al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;
- d. concedere passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, come anche visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi in questo Stato;
- e. prestare soccorso e assistenza ai cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, dello Stato d'invio;

- f. agire come notaio e ufficiale dello stato civile ed esercitare funzioni simili e talune funzioni d'ordine amministrativo, in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
- g. tutelare gl'interessi dei cittadini, siano questi persone fisiche oppure morali, dello Stato d'invio, nelle successioni sul territorio dello Stato di residenza, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
- h. tutelare, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gl'interessi dei minorenni e degli incapaci, cittadini dello Stato d'invio, particolarmente qualora sia richiesta a loro riguardo l'istituzione d'una tutela o d'una curatela;
- i. con riserva delle pratiche e procedure vigenti nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini dello Stato d'invio o prendere disposizioni allo scopo d'assicurare loro una rappresentanza appropriata davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per domandare, conformemente alle leggi e ai regolamenti di questo Stato, lo stabilimento di misure provvisorie a tutela dei diritti e degli interessi di questi cittadini, qualora, per effetto della loro assenza o per qualsiasi altra cagione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
- j. trasmettere atti giudiziali e stragiudiziali o eseguire commissioni rogatorie secondo gli accordi internazionali vigenti o, in mancanza di tali accordi, in maniera compatibile con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
- k. esercitare i diritti di controllo e d'ispezione, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio, sui navigli marittimi e sui battelli fluviali aventi la cittadinanza di questo Stato e sugli aeromobili immatricolati nello stesso, come anche sui loro equipaggi;
- l. prestare assistenza ai navigli, battelli e aeromobili menzionati nel capoverso k, e ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di questi navigli e battelli, esaminare e vistare le carte di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste sugli infortuni occorsi nella traversata e comporre, in quanto l'autorizzino le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio, le controversie di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;
- m. esercitare tutte le altre funzioni affidate a un posto consolare dallo Stato di invio, che non siano vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali questo Stato non s'opponga, oppure che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 6 Esercizio delle funzioni consolari fuori
 della circoscrizione consolare

In circostanze particolari, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza, esercitare le sue funzioni fuori della sua circoscrizione consolare.

Art. 7 Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

Lo Stato d'invio può, dopo averlo notificato agli Stati interessati e qualora uno di essi non s'opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato d'assumere l'esercizio di funzioni consolari in un altro Stato.

Art. 8 Esercizio di funzioni consolari per conto d'uno Stato terzo

Dopo un'appropriata notificazione allo Stato di residenza e qualora questo Stato non s'opponga, un posto consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto d'uno Stato terzo.

Art. 9 Classi dei capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari sono ripartiti in quattro classi, come segue:
 - a. consoli generali;
 - b. consoli;
 - c. viceconsoli;
 - d. agenti consolari.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non restringe punto il diritto d'una qualsiasi delle Parti Contraenti di stabilire la denominazione dei funzionari consolari che non sono capi di posti consolari.

Art. 10 Nomina e ammissione dei capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari sono nominati dallo Stato d'invio e sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.
2. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, i modi della nomina e dell'ammissione del capo d'un posto consolare sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato d'invio e dello Stato di residenza.

Art. 11 Lettera patente o notificazione della nomina

1. Il capo d'un posto consolare è provveduto, dallo Stato d'invio, d'un documento, in forma di lettera patente o d'atto simile, steso per ciascuna nomina, attestante la sua qualità e indicante, di regola, i suoi nomi e cognome, la sua categoria e classe, la circoscrizione consolare e la sede del posto consolare.
2. Lo Stato d'invio trasmette la lettera patente o un atto simile, per il tramite diplomatico o per qualsiasi altro mezzo appropriato, al governo dello Stato sul cui territorio il capo d'un posto consolare deve esercitare le sue funzioni.
3. Se lo Stato di residenza consente, lo Stato d'invio può sostituire alla lettera patente o a un atto simile una notificazione contenente le indicazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 12 Exequatur

1. Il capo d'un posto consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni da un permesso dello Stato di residenza, chiamato «exequatur», quale che sia la forma di questo permesso.
2. Lo Stato che nega un exequatur non è tenuto a comunicarne il motivo allo Stato d'invio.
3. Riservate le disposizioni degli articoli 13 e 15, il capo d'un posto consolare non può entrare in funzione prima d'aver ricevuto l'exequatur.

Art. 13 Ammissione provvisoria dei capi di posti consolari

Nell'attesa della concessione dell'exequatur, il capo d'un posto consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili.

Art. 14 Notificazione alle autorità della circoscrizione consolare

Non appena il capo d'un posto consolare è stato ammesso, sia pure provvisoriamente, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto a informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è del pari tenuto a vegliare affinché siano prese le misure necessarie a permettere al capo d'un posto consolare d'adempiere i doveri del suo ufficio e di godere del trattamento previsto nelle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 15 Esercizio temporaneo delle funzioni di capo d'un posto consolare

1. Se il capo d'un posto consolare è impedito d'esercitare le sue funzioni, oppure se il posto è vacante, un gerente interinale può agire provvisoriamente come capo d'un posto consolare.
2. I nomi e il cognome del gerente interinale sono notificati dalla missione diplomatica allo Stato d'invio o, in mancanza d'una missione diplomatica di questo Stato nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare o, se questo è impedito, da ogni altra autorità competente dello Stato d'invio al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero. Di regola, questa notificazione dev'essere fatta in precedenza. Lo Stato di residenza può sottoporre al suo consenso l'ammissione, come gerente interinale, di una persona che non sia un agente diplomatico né un funzionario consolare dello Stato d'invio nello Stato di residenza.
3. Le autorità competenti dello Stato di residenza devono prestare assistenza e protezione al gerente interinale. Durante la sua gestione, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili non altrimenti che al capo del posto consolare del quale si tratta. Tuttavia, lo Stato di residenza non è tenuto ad accordare al gerente interinale le agevolanze, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte del capo del posto consolare è subordinato a condizioni che il gerente interinale non adempie.

4. Il membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, che sia nominato gerente interinale dallo Stato d'invio nelle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche, se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Art. 16 Precedenza tra i capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno della concessione dell'exequatur.
2. Se, per altro, il capo d'un posto consolare, prima d'ottenere l'exequatur, è ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni, il giorno di questa ammissione provvisoria determina l'ordine di precedenza; quest'ordine è mantenuto dopo la concessione dell'exequatur.
3. L'ordine di precedenza tra due o più capi di posti consolari, che hanno ottenuto l'exequatur o l'ammissione provvisoria in uno stesso giorno, è determinato dal giorno in cui la lettera patente o un atto simile è stato presentato oppure la notificazione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 11 è stata fatta allo Stato di residenza.
4. I gerenti interinali prendono posto dopo tutti i capi di posti consolari. Tra essi, prendono posto secondo i momenti in cui hanno assunto le funzioni di gerenti interinali e che sono stati indicati nelle notificazioni fatte in virtù dell'articolo 15 paragrafo 2.
5. I funzionari consolari onorari, capi di posti consolari, prendono posto, in ciascuna classe, dopo i funzionari consolari di carriera, capi di posti consolari, nell'ordine e secondo le regole stabilite nei paragrafi precedenti.
6. I capi di posti consolari hanno la precedenza sui funzionari consolari che non abbiano questa qualità.

Art. 17 Compimento d'atti diplomatici da funzionari consolari

1. Nello Stato dove lo Stato d'invio non ha una missione diplomatica o non è rappresentato dalla missione diplomatica d'uno Stato terzo, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza e senza che ne sia toccato il suo stato consolare, essere incaricato di compiere atti diplomatici. Il compimento di questi atti da un funzionario consolare non gli conferiscono alcun diritto ai privilegi e alle immunità diplomatici.
2. Un funzionario consolare può, dopo la notificazione allo Stato di residenza, essere incaricato di rappresentare lo Stato d'invio in tutte le organizzazioni intergovernative. Agendo in questa qualità, egli ha diritto a tutti i privilegi e immunità concessi dal diritto internazionale consuetudinario o dagli accordi internazionali a un rappresentante in un'organizzazione intergovernativa; tuttavia, per quanto concerne ogni altra funzione consolare da lui esercitata, non ha diritto a un'immunità giurisdizionale più ampia di quella di cui un agente consolare gode in virtù della presente Convenzione.

Art. 18 Nomina d'una medesima persona, come funzionario consolare, da due o più Stati

Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare una medesima persona come funzionario consolare in questo Stato.

Art. 19 Nomina dei membri del personale consolare

1. Riservate le disposizioni degli articoli 20, 22 e 23, lo Stato d'invio nomina a suo grado i membri del personale consolare.
2. Lo Stato d'invio notifica abbastanza per tempo allo Stato di residenza i nomi e il cognome, la categoria e la classe di tutti i funzionari consolari diversi dal capo d'un posto consolare, affinché questo Stato possa, se lo desidera, esercitare i diritti che gli conferisce il paragrafo 3 dell'articolo 23.
3. Lo Stato d'invio può, se le sue leggi e i suoi regolamenti l'esigono, domandare allo Stato di residenza di concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d'un posto consolare.
4. Lo Stato di residenza può se le sue leggi e i suoi regolamenti l'esigono, concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d'un posto consolare.

Art. 20 Effettivo del personale consolare

Ove manchi un accordo esplicito sull'effettivo del personale del posto consolare, lo Stato di residenza può esigere che esso sia mantenuto nei limiti di quello che desidera come ragionevole e normale, tenuto conto delle circostanze e delle condizioni prevalenti nella circoscrizione consolare e dei bisogni del posto consolare considerato.

Art. 21 Precedenza tra funzionari consolari d'un posto consolare

L'ordine di precedenza tra funzionari consolari d'un posto consolare e tutti i cambiamenti di tale ordine sono notificati dalla missione diplomatica dello Stato d'invio o, mancando una tale missione nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.

Art. 22 Cittadinanza dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari avranno, di regola, la cittadinanza dello Stato di invio.
2. I funzionari consolari possono essere scelti tra i cittadini dello Stato di residenza, solamente con il consenso espresso di questo Stato, che può revocarlo in ogni momento.
3. Lo Stato di residenza può riservarsi il medesimo diritto rispetto ai cittadini d'uno Stato terzo, che non siano anche cittadini dello Stato d'invio.

Art. 23 Persona dichiarata non grata

1. Lo Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare è persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato d'invio richiamerà la persona della quale si tratta oppure metterà fine alle sue funzioni nel posto consolare, secondo il caso.
2. Se lo Stato d'invio nega d'eseguire o non eseguisce in un termine ragionevole gli obblighi che gli spettano secondo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona della quale si tratta o cessare di considerarla un membro del personale consolare.
3. Una persona nominata membro d'un posto consolare può essere dichiarata non accettabile prima che arrivi sul territorio dello Stato di residenza o, se già vi si trovi, prima dell'entrata in funzione nel posto consolare. In tale caso, lo Stato d'invio deve revocare la nomina.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni della sua risoluzione.

Art. 24 Notificazione allo Stato di residenza delle nomine, degli arrivi e delle partenze

1. Sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero:
 - a. la nomina dei membri d'un posto consolare, il loro arrivo dopo la nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione dalle loro funzioni e ogni altro cambiamento interessante il loro stato e occorso durante il loro servizio nel posto consolare;
 - b. l'arrivo e la partenza definitiva d'una persona della famiglia d'un membro d'un posto consolare e vivente nella sua comunione domestica e, se è il caso, il fatto che una persona divenga o cessi d'essere membro della famiglia;
 - c. l'arrivo e la partenza definitiva di membri del personale privato e, se è il caso, la cessazione del loro servizio in tale qualità;
 - d. l'impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza, come membri del posto consolare o del personale privato aventi diritto ai privilegi e alle immunità.
2. Sempre che sia possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono parimente essere notificati in precedenza.

Sezione II

Fine delle funzioni consolari

Art. 25 Fine delle funzioni di membro d'un posto consolare

Le funzioni di membro d'un posto consolare cessano segnatamente con:

- a. la notificazione dallo Stato d'invio allo Stato di residenza della cessazione da tali funzioni;
- b. il ritiro dell'exequatur;
- c. la notificazione dallo Stato d'invio allo Stato di residenza d'aver cessato di considerare membro del personale consolare la persona della quale si tratta.

Art. 26 Partenza dal territorio dello Stato di residenza

Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri del posto consolare e ai membri del personale privato, che non siano suoi cittadini, e ai membri della loro famiglia viventi con loro in comunione domestica, qualunque sia la cittadinanza, il tempo e le agevolanze necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il suo territorio entro i termini migliori dopo la cessazione delle loro funzioni. In particolare, se occorre, deve fornire i mezzi di trasporto necessari a loro e ai loro beni, salvo i beni acquistati sul suo territorio e di cui al momento della partenza sia vietata l'esportazione.

Art. 27 Protezione delle stanze e dell'archivio consolari e degli interessi dello Stato d'invio in circostanze eccezionali

1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra due Stati:

- a. lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze consolari, come anche i beni del posto consolare e l'archivio consolare;
- b. lo Stato d'invio può affidare la custodia delle stanze consolari, dei beni che vi si trovino e l'archivio consolare a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza;
- c. lo Stato d'invio può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.

2. In caso di chiusura temporanea o definitiva d'un posto consolare, sono applicabili le disposizioni del capoverso a paragrafo 1 del presente articolo. In oltre,

- a. se lo Stato d'invio, ancorché non rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha sul territorio di questo Stato un altro posto consolare, questo posto consolare può essere incaricato della custodia dei locali del posto consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovino, dell'archivio consolare e, con il consenso dello Stato di residenza, dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di questo posto consolare; oppure

- b. se lo Stato d'invio non ha nello Stato di residenza una missione diplomatica né un altro posto consolare, sono applicabili le disposizioni dei capoversi b e c del paragrafo 1 del presente articolo.

Capo II

Agevolezze, privilegi e immunità concernenti i posti consolari, i funzionari consolari di carriera e gli altri membri d'un posto consolare

Sezione I

Agevolezze, privilegi e immunità concernenti il posto consolare

Art. 28 Agevolezze accordate al posto consolare per la sua attività

Lo Stato di residenza accorda tutte le agevolzze per il compimento delle funzioni del posto consolare.

Art. 29 Uso della bandiera e dello stemma nazionali

1. Lo Stato d'invio ha il diritto d'adoperare nello Stato di residenza la sua bandiera nazionale e il suo stemma con le armi dello Stato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere inalberata e, lo stemma con le armi dello Stato, collocato sull'edificio occupato dal posto consolare e sulla sua porta d'entrata, come anche sulla residenza del capo d'un posto consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando sono adoperati per i bisogni del servizio.
3. Nell'esercizio del diritto accordato nel presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.

Art. 30 Abitazione

1. Lo Stato di residenza deve agevolare l'acquisto sul suo territorio, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, da parte dello Stato d'invio, delle stanze necessarie al posto consolare oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera.
2. Esso deve parimente, se occorre, aiutare il posto consolare a ottenere delle abitazioni convenienti per i membri dello stesso.

Art. 31 Inviolabilità delle stanze consolari

1. Le stanze consolari sono inviolabili nella misura prevista nel presente articolo.
2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte delle stanze consolari, che il posto consolare adopera esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, salvo che con il consenso del capo del posto consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia, il consenso del capo del posto consolare può essere presunto in caso d'incendio o d'altro sinistro che esiga misure di protezione immediate.

3. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze consolari siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata oppure la sua dignità diminuita.

4. Le stanze consolari e la loro mobilia, i beni del posto consolare e i suoi mezzi di trasporto non possono essere oggetto d'alcuna forma di requisizione a fini di difesa nazionale o d'utilità pubblica. Qualora un'espropriazione fosse necessaria a tali fini, saranno prese tutte le disposizioni appropriate per evitare che sia posto ostacolo all'esercizio delle funzioni consolari e sarà pagata allo Stato d'invio un'indennità pronta, adeguata ed effettiva.

Art. 32 Esenzione fiscale delle stanze consolari

1. Le stanze consolari e la residenza del capo d'un posto consolare di carriera, delle quali è proprietario o conduttore lo Stato d'invio o qualsiasi altra persona operante per conto di questo Stato, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionali, regionali o comunali, purché non si tratti di tasse riscosse a remunerazione di particolari servizi resi.

2. L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile a queste imposte e tasse, qualora secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza siano a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o che ha operato per conto di questo Stato.

Art. 33 Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari

L'archivio e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 34 Libertà di movimento

Riservate le leggi e i regolamenti sulle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di collocamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri del posto consolare.

Art. 35 Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione del posto consolare per ogni fine ufficiale. Comunicando con il governo, le missioni diplomatiche e gli altri posti consolari dello Stato d'invio, ovunque si trovino, il posto consolare può adoperare tutti i mezzi appropriati di comunicazione, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi crittografici. Nondimeno, il posto consolare non può, senza il consenso dello Stato di residenza, impiantare e adoperare un posto radiofonico emittente.

2. La corrispondenza ufficiale del posto consolare è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente il posto consolare e le sue funzioni.

3. La valigia consolare non dev'essere aperta né trattenuta. Nondimeno, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di credere che la valigia contenga cose diverse dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, possono domandare che essa sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le autorità di questo Stato respingono la domanda, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.

4. I colli componenti la valigia consolare devono recare all'esterno i contrassegni visibili della loro natura e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale e i documenti od oggetti destinati esclusivamente a un uso ufficiale.

5. Il corriere consolare dev'essere latore d'un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia consolare. Salvo che lo Stato di residenza vi consenta, egli non dev'essere cittadino di questo Stato né, qualora non sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente nello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, questo corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o di detenzione.

6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche e i suoi posti consolari possono designare corrieri diplomatici ad hoc. In questo caso, le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono parimente applicabili, ma le immunità quivi menzionate cesseranno d'essere applicabili non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia consolare affidatagli.

7. La valigia consolare può essere affidata al comandante d'un naviglio o d'un aeromobile commerciale, che deve giungere a un punto d'entrata autorizzato. Questo comandante deve essere latore d'un documento ufficiale indicante il numero dei colli componenti la valigia, ma non è considerato corriere consolare. In virtù d'un accordo con le autorità locali competenti, il posto consolare può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia dalle mani del comandante del naviglio o dell'aeromobile.

Art. 36 Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio

1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni consolari concernenti i cittadini dello Stato d'invio:

- a. il funzionario consolare deve avere la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato d'invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi da loro;
- b. a domanda dell'interessato, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio il posto consolare dello Stato d'invio allorché, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione deve parimente essere trasmessa senza indugio da

tali autorità. Queste devono informare senza indugio l'interessato dei suoi diritti in conformità del presente capoverso;

- c. i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi dal cittadino dello Stato di invio, che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione, d'intrattenerli e corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio. Essi hanno parimente il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato d'invio, che sia incarcerato o detenuto in esecuzione d'un giudizio nella loro circoscrizione. Nondimeno, i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire in favore d'un cittadino incarcerato oppure in stato di detenzione preventiva o di qualsiasi altra forma di detenzione, qualora l'interessato s'opponga espressamente.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati nell'ambito delle leggi e di regolamenti dello Stato di residenza, ma è inteso che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena attuazione degli scopi per i quali i diritti sono accordati in virtù del presente articolo.

Art. 37 Informazioni in caso di morte, di tutela o curatela,
di naufragio e d'infortunio aereo

Le autorità competenti dello Stato di residenza, qualora posseggano le informazioni corrispondenti, devono:

- a. in caso di morte d'un cittadino dello Stato d'invio, informare senza indugio il posto consolare nella cui circoscrizione è avvenuta la morte;
- b. notificare senza indugio al posto consolare competente tutti i casi in cui dovrebbe essere provveduto alla nomina d'un tutore o d'un curatore a un cittadino minorenni o incapace dello Stato d'invio. E' tuttavia riservata, per quanto concerne la nomina del tutore e del curatore, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza;
- c. se un naviglio o un battello avente la cittadinanza dello Stato d'invio fa naufragio o dà in secco nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza, oppure se un aeromobile immatricolato nello Stato d'invio subisce un infortunio sul territorio dello Stato di residenza, informare senza indugio il posto consolare più vicino al luogo dove l'infortunio è avvenuto.

Art. 38 Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

- a. alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;
- b. alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui sia ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi di questo Stato o dagli accordi internazionali in materia.

Art. 39 Diritti e tasse consolari

1. Il posto consolare può riscuotere nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti per gli atti consolari dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio.
2. Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le relative ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato di residenza.

Sezione II**Agevolezze, privilegi e immunità concernenti i funzionari consolari di carriera e gli altri membri del corpo consolare****Art. 40** Protezione dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che loro è dovuto e prenderà tutte le misure appropriate a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità degli stessi.

Art. 41 Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari possono essere messi in stato d'arresto o di detenzione preventiva solamente in caso di grave delitto e per effetto d'una decisione dell'autorità giudiziaria competente.
2. Eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati né sottoposti ad alcun'altra forma di restrizione della libertà personale, se non sia in esecuzione d'una decisione giudiziale definitiva.
3. Allorché sia promossa una procedura penale contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, la procedura dev'essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare a cagione del suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, divenga necessario mettere un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura contro di lui deve essere aperta nel termine più breve.

Art. 42 Notificazione dei casi d'arresto, di detenzione o d'esecuzione forzata

In caso d'arresto, di detenzione preventiva d'un membro del personale consolare o di perseguimento penale contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto a informare al più presto il capo del posto consolare. Se quest'ultimo stesso è oggetto d'una di queste misure, lo Stato di residenza deve informarne in via diplomatica lo Stato d'invio.

Art. 43 Immunità dalla giurisdizione

1. I funzionari consolari e gl'impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso d'azione civile:
 - a. risultante da un contratto che un funzionario consolare o un impiegato consolare non abbia concluso espressamente o implicitamente come mandatario dello Stato d'invio; oppure
 - b. promossa da un terzo per danno risultante da un infortunio cagionato nello Stato di residenza da un veicolo, naviglio o aeromobile.

Art. 44 Obbligo di rispondere come testimoniaio

1. I membri d'un posto consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non devono negare di rispondere come testimoni, eccettuato il caso indicato nel paragrafo 3 del presente articolo. Nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essere applicata al funzionario consolare che non testimonia.
2. L'autorità che chiede la testimonianza deve evitare di disturbare un funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Essa può assumere la testimonianza nella residenza dello stesso o nel posto consolare, oppure accettarne una dichiarazione scritta, ogni volta che sia possibile.
3. I membri d'un posto consolare non sono tenuti a deporre su fatti attenenti all'esercizio delle loro funzioni e a produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali che le concernono. Essi sono anche autorizzati a non testimoniare come periti circa il diritto nazionale dello Stato d'invio.

Art. 45 Rinuncia ai privilegi e alle immunità

1. Lo Stato d'invio può rinunciare rispetto a un membro del posto consolare ai privilegi e alle immunità previsti negli articoli 41, 43 e 44.
2. La rinuncia deve sempre essere espressa, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ed essere comunicata in scritto allo Stato di residenza.
3. Il funzionario consolare o un impiegato consolare, che promuove una procedura in una materia nella quale godrebbe dell'immunità di giurisdizione in virtù dell'articolo 43, non è ammesso a invocare questa immunità rispetto a qualsiasi domanda riconvenzionale direttamente legata con la domanda principale.
4. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non implica per sé la rinuncia all'immunità dalle misure d'esecuzione del giudizio, per le quali occorre una rinuncia distinta.

Art. 46 Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri
e dal permesso di dimora

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri delle loro famiglie viventi con loro in comunione domestica sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.

2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano all'impiegato consolare, che non sia impiegato permanente dello Stato d'invio o che eserciti un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, né a un membro della sua famiglia.

Art. 47 Esenzione dal permesso di lavoro

1. I membri del posto consolare sono, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, esenti dagli obblighi imposti in materia di permesso di lavoro dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza concernenti l'impiego della mano d'opera straniera.

2. I membri del personale privato dei funzionari consolari e impiegati consolari, che non esercitano alcuna occupazione di natura lucrativa nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 48 Esenzione dall'ordinamento di sicurezza sociale

1. Riservate le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri del posto consolare, quanto ai servizi che rendono allo Stato d'invio, e i membri delle loro famiglie viventi nella loro comunione domestica sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possano essere in vigore nello Stato di residenza.

2. L'esenzione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo s'applica parimente ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:

- a. che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano in questo la residenza permanente; e
- b. che siano soggetti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri del posto consolare che hanno al servizio persone cui non si applichi l'esenzione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

4. L'esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria all'ordinamento di sicurezza sociale dello Stato di residenza, in quanto sia ammessa da questo Stato.

Art. 49 Esenzione fiscale

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reali, nazionali regionali e comunali, eccettuati:

- a. le imposte indirette di natura tale che sono ordinariamente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi;
- b. le imposte e le tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza, riservate le disposizioni dell'articolo 32;
- c. i diritti di successione e di mutazione riscossi dallo Stato di residenza, riservate le disposizioni del paragrafo b dell'articolo 51;
- d. le imposte e le tasse sui redditi privati, compresi i guadagni in capitale, che abbiano la fonte nello Stato di residenza, e le imposte sul capitale riscosse sugli investimenti fatti in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
- e. le imposte e le tasse riscosse a remunerazione di servizi particolari resi;
- f. i diritti di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, riservate le disposizioni dell'articolo 32.

2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e dalle tasse sulle merci che ricevono per i loro servizi.

3. I membri del posto consolare, che impiegano persone il cui stipendio o la cui mercede non siano esenti dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla legge e dai regolamenti di questo Stato in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Art. 50 Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale

1. Secondo le disposizioni legislative e regolamentari, che può prendere, lo Stato di residenza autorizza l'entrata e accorda l'esenzione da ogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attenenti a servizi analoghi, per:

- a. gli oggetti destinati all'uso ufficiale del posto consolare;
- b. gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica, comprese le masserizie destinate al suo stabilimento. Le merci di consumo non devono superare le quantità necessarie all'uso diretto da parte degli interessati.

2. Gli impiegati consolari godono dei privilegi e delle esenzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo per gli oggetti importati in occasione del loro primo impianto.

3. Gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica sono esenti dalla visita doganale. Essi possono essere sottoposti alla visita solamente se vi siano serie ragioni di supporre che contengono oggetti diversi da quelli menzionati nel capoverso b

del paragrafo 1 del presente articolo oppure oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle sue leggi e ai suoi regolamenti di quarantena. Questa visita non può essere fatta che in presenza del funzionario consolare o del membro interessato della sua famiglia.

Art. 51 Successione d'un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia

In caso di morte d'un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia, che viveva nella sua comunione domestica, lo Stato di residenza è tenuto:

- a. a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, eccettuati quelli acquistati nello Stato di residenza e che siano oggetto d'una proibizione di esportazione al momento della morte;
- b. a non riscuotere diritti nazionali, regionali o comunali di successione né di mutazione sui beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla presenza, nello stesso, del defunto come membro del corpo consolare o della famiglia d'un membro del posto consolare.

Art. 52 Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i membri del posto consolare e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica, da ogni prestazione personale e da ogni servizio d'interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli acquartieramenti.

Art. 53 Principio e fine dei privilegi e delle immunità consolari

1. Ogni membro d'un posto consolare gode dei privilegi e delle immunità previsti nella presente Convenzione, a contare dalla sua entrata sul territorio dello Stato di residenza per arrivare al suo posto o, se già si trova su questo territorio, dall'entrata in funzione nel posto consolare.

2. I membri della famiglia d'un membro d'un posto consolare, viventi nella sua comunione domestica, e i membri del suo personale privato, godono dei privilegi e delle immunità previsti nella presente Convenzione, a contare dall'ultimo dei momenti seguenti: quello a contare dal quale il detto membro del corpo consolare gode dei privilegi e delle immunità secondo il paragrafo 1 del presente articolo, quello della loro entrata sul territorio dello Stato di residenza o quello in cui sono divenuti membri della detta famiglia o del detto personale privato.

3. Cessando le funzioni d'un membro del posto consolare, i suoi privilegi e le sue immunità, come anche quelli dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica o dei membri del suo personale privato, cessano ordinariamente al primo dei momenti seguenti: al momento in cui la persona considerata lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure al decorso d'un termine ragionevole accordato a tale scopo, ma sussistono fino a questo momento, anche in caso di conflitto armato. I privilegi e le immunità delle persone indicate nel paragrafo 2 del presente articolo cessano non appena esse cessino d'appartenere alla comunione domestica o

d'essere al servizio d'un membro del posto consolare, rimanendo inteso che, se queste persone intendano lasciare il territorio dello Stato di residenza in un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità sussistono fino al momento della loro partenza.

4. Nondimeno, quanto agli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle sue funzioni, l'immunità dalla giurisdizione sussiste senza limitazione di durata.

5. In caso di morte d'un membro del posto consolare, i membri della sua famiglia, che convivono con lui, continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano, fino al primo dei momenti seguenti: quello in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure al decorso d'un termine ragionevole che sarà loro accordato a tale scopo.

Art. 54 Obblighi degli Stati terzi

1. Se il funzionario consolare traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto, qualora questo sia richiesto, per andare ad assumere le sue funzioni o per recarsi al suo posto, oppure per rientrare nello Stato d'invio, lo Stato terzo gli accorderà le immunità previste negli altri articoli della presente Convenzione, che possono essere necessarie a permettergli il passaggio o il ritorno. Lo Stato terzo farà lo stesso per i membri della sua famiglia, viventi nella sua comunione domestica e fruanti dei privilegi e delle immunità, che accompagnano il funzionario consolare o viaggiano separatamente per giungere a lui e per rientrare nello Stato d'invio.

2. In condizioni simili a quelle previste nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del posto consolare e dei membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica.

3. Gli Stati terzi accorderanno alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente convenzione. Essi accorderanno ai corrieri consolari, cui è stato concesso un visto, qualora fosse richiesto, e alle valigie consolari in transito, la medesima inviolabilità e protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.

4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo s'applicano parimente alle persone indicate in questi paragrafi e alle comunicazioni ufficiali e alle valigie consolari, allorché la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuta a un caso di forza maggiore.

Art. 55 Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

1. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che ne godono hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno parimente il dovere di non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.

2. Le stanze consolari non saranno adoperate in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non escludono la possibilità d'impiantare, in una parte dell'edificio dove sono le stanze del posto consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, a condizione che le stanze occupate da questi siano separate da quelle del posto consolare. In questo caso, tali uffici non sono considerati, ai fini della presente Convenzione, come facenti parte delle stanze consolari.

Art. 56 Assicurazione contro i danni cagionati da terzi

I membri del posto consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'assicurazione di responsabilità civile per l'uso di qualsiasi veicolo, battello o aeromobile.

Art. 57 Disposizioni speciali concernenti l'occupazione privata di natura lucrativa

1. I funzionari consolari di carriera non eserciteranno nello Stato di residenza alcuna attività professionale o commerciale per loro profitto personale.

2. I privilegi e le immunità previsti nel presente capo non sono accordati:

- a. agli impiegati consolari e ai membri del personale di servizio, che esercitano nello Stato di residenza un'occupazione privata di natura lucrativa;
- b. ai membri della famiglia d'una persona indicata nel capoverso a del presente numero e ai membri del suo personale privato;
- c. ai membri della famiglia d'un membro del posto consolare, che esercitano essi stessi nello Stato di residenza un'occupazione privata di carattere lucrativo.

Capo III **Ordinamento applicabile ai funzionari consolari onorari e ai posti consolari da essi diretti**

Art. 58 Disposizioni generali concernenti le agevolzze, i privilegi e le immunità

1. Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il paragrafo 3 dell'articolo 54 e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 55 si applicano ai posti consolari diretti da un funzionario consolare onorario. In oltre, le agevolzze, i privilegi e le immunità di questi posti consolari sono regolati dagli articoli 59, 60, 61 e 62.

2. Gli articoli 42 e 43, il paragrafo 3 dell'articolo 44, gli articoli 45 e 53 e il paragrafo 1 dell'articolo 55 si applicano ai funzionari consolari onorari. In oltre, le agevolzze, i privilegi e le immunità di questi funzionari consolari sono regolati dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.

3. I privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia d'un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare occupato in un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario.

4. Lo scambio di valigie diplomatiche tra due posti consolari situati in paesi differenti e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso soltanto con riserva del consenso dei due Stati di residenza.

Art. 59 Protezione delle stanze consolari

Lo Stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere le stanze consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire che siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità diminuita.

Art. 60 Esenzione fiscale delle stanze consolari

1. Le stanze consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio è proprietario o conduttore, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, purché non si tratti di tasse riscosse a remunerazione di servizi particolari resi.

2. L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse, qualora, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio.

Art. 61 Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari

L'archivio e i documenti consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo del posto consolare e di ogni persona che lavora con lui, come anche dai beni, libri o documenti attinenti alla loro professione o commercio.

Art. 62 Esenzione doganale

Secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, lo Stato di residenza accorda l'entrata e l'esenzione di ogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso, diversi delle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri, libri, stampati ufficiali, mobilia, materiale e forniture d'ufficio e oggetti analoghi forniti al posto consolare dallo Stato d'invio o a sua domanda.

Art. 63 Procedura penale

Allorché sia promossa una procedura penale contro un funzionario consolare onorario, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, la procedura dev'essere condotta con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario a cagione

del suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché divenga necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, la procedura contro di lui dev'essere aperta nel termine più breve.

Art. 64 Protezione del funzionario consolare onorario

Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria a cagione del suo stato ufficiale.

Art. 65 Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri
e dal permesso di dimora

I funzionari consolari onorari, eccettuati quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.

Art. 66 Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta e tassa sulle indennità ed emolumenti che riceve dallo Stato d'invio a cagione dell'esercizio delle funzioni consolari.

Art. 67 Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari onorari da ogni prestazione personale, da ogni servizio d'interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli acquarteramenti.

Art. 68 Natura facoltativa dell'istituzione delle funzioni consolari onorarie

Ogni Stato è libero di risolvere se nominare o ricevere dei funzionari consolari onorari.

Capo IV

Disposizioni generali

Art. 69 Agenti consolari non capi di posti consolari

1. Ogni Stato è libero di risolvere se stabilire o ammettere delle agenzie consolari gestite da agenti consolari non designati come capi di posto consolari dallo Stato d'invio.

2. Le condizioni nelle quali le agenzie consolari secondo il paragrafo 1 del presente articolo possono esercitare la loro attività, come anche i privilegi e le immunità di cui possono godere gli agenti consolari che le amministrano, sono stabiliti mediante accordo tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 70 Esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche, in quanto il contesto lo permetta, all'esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica.

2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o altrimenti incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.

3. Nell'esercizio di funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:

- a. alle autorità locali della circoscrizione consolare;
- b. alle autorità centrali dello Stato di residenza, se le leggi, i regolamenti e gli usi di questo Stato o gli accordi internazionali in materia lo permettono.

4. I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica, indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, rimangono determinati dalle regole del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche.

Art. 71 Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza

1. Salvo che lo Stato di residenza non accordi agevolzze, privilegi e immunità, i funzionari consolari che non siano cittadini o residenti permanenti di questo Stato godono solamente dell'immunità dalla giurisdizione e dell'inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e del privilegio previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 44. Per questi funzionari consolari, lo Stato di residenza è parimente soggetto all'obbligo di cui all'articolo 42. Se contro un tale funzionario è promossa un'azione penale, la procedura dev'essere condotta in maniera da non disturbare l'esercizio delle funzioni consolari, sempreché l'interessato non sia in stato d'arresto o di detenzione.

2. Gli altri membri del posto consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, i membri della loro famiglia e i membri della famiglia dei funzionari consolari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, godono delle agevolzze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato. I membri della famiglia d'un membro del posto consolare e i membri del personale privato, che siano anch'essi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, godono del pari delle agevolzze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato. Nondimeno, lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'esercizio delle funzioni del posto consolare.

Art. 72 Non discriminazione

1. Applicando le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato di residenza non farà discriminazione fra gli Stati.
2. Per altro, non saranno considerati discriminatori:
 - a. l'applicazione restrittiva d'una disposizione della presente Convenzione da parte dello Stato di residenza per il motivo che così sia applicata ai suoi posti consolari nello Stato d'invio;
 - b. il trattamento più favorevole di quanto non disponga la presente Convenzione, che degli Stati si concedono per uso o per accordo.

Art. 73 Rapporto tra la presente Convenzione e gli altri accordi internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non toccano gli altri accordi internazionali in vigore nei rapporti tra gli Stati che vi partecipano.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrebbe impedire gli Stati di concludere accordi internazionali che la confermino, completino o sviluppino oppure ne allarghino il campo d'applicazione.

Capo V
Disposizioni finali**Art. 74** Firma

La presente Convenzione rimane aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione speciale, di tutti gli Stati che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia⁵ e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a partecipare alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli Affari esteri della Repubblica d'Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. 75 Ratificazione

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

⁵ RS 0.193.501

Art. 76 Adesione

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato appartenente a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 77 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 78 Notificazione da parte del Segretario generale

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74:

- a. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d'adesione conformemente agli articoli 74, 75 e 76;
- b. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all'articolo 77.

Art. 79 Testi facenti fede

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile milienovecentosessantatre.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 10 aprile 2013⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Albania	4 ottobre 1991 A	3 novembre 1991
Algeria	14 aprile 1964 A	19 marzo 1967
Andorra	3 luglio 1996 A	2 agosto 1996
Angola	21 novembre 1990 A	21 dicembre 1990
Antigua e Barbuda	25 ottobre 1988 S	1° novembre 1981
Arabia Saudita*	29 giugno 1988 A	29 luglio 1988
Argentina	7 marzo 1967	6 aprile 1967
Armenia	23 giugno 1993 A	23 luglio 1993
Australia	12 febbraio 1973	14 marzo 1973
Austria	12 giugno 1969	12 luglio 1969
Azerbaijan	13 agosto 1992 A	12 settembre 1992
Bahamas	17 marzo 1977 S	10 luglio 1973
Bahreïn	17 settembre 1992 A	17 ottobre 1992
Bangladesh	13 gennaio 1978 S	26 marzo 1971
Barbados*	11 maggio 1992 A	10 giugno 1992
Belarus	21 marzo 1989 A	20 aprile 1989
Belgio	9 settembre 1970	9 ottobre 1970
Belize*	30 novembre 2000 A	30 dicembre 2000
Benin	27 aprile 1979	27 maggio 1979
Bhutan	28 luglio 1981 A	27 agosto 1981
Bolivia	22 settembre 1970	22 ottobre 1970
Bosnia e Erzegovina	1° settembre 1993 S	6 marzo 1992
Botswana	26 marzo 2008 A	25 aprile 2008
Brasile	11 maggio 1967	10 giugno 1967
Bulgaria*	11 luglio 1989 A	10 agosto 1989
Burkina Faso	11 agosto 1964	19 marzo 1967
Cambogia	10 marzo 2006 A	9 aprile 2006
Camerun	22 maggio 1967	21 giugno 1967
Canada	18 luglio 1974 A	17 agosto 1974
Capo Verde	30 luglio 1979 A	29 agosto 1979
Ceca Repubblica*	22 febbraio 1993 S	1° gennaio 1993
Cile	9 gennaio 1968	8 febbraio 1968
Cina	2 luglio 1979 A	1° agosto 1979
Cipro	14 aprile 1976 A	14 maggio 1976
Colombia	6 settembre 1972	6 ottobre 1972

⁶ RU 1974 1275, 1976 1464, 1977 1409, 1979 559, 1980 328, 1981 2062, 1982 2076, 1984 196 421, 1985 370, 1987 466, 1988 1636, 1990 323, 1993 2348, 2004 1377, 2006 3321, 2010 1621 e 2013 1237.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Congo (Kinshasa)	15 luglio	1976	14 agosto	1976
Corea (Nord)	8 agosto	1984 A	7 settembre	1984
Corea (Sud)	7 marzo	1977 A	6 aprile	1977
Costa Rica	29 dicembre	1966	19 marzo	1967
Croazia	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	15 ottobre	1965	19 marzo	1967
Danimarca***	15 novembre	1972	15 dicembre	1972
Dominica	24 novembre	1987 S	3 novembre	1978
Ecuador	11 marzo	1965	19 marzo	1967
Egitto*	21 giugno	1965 A	19 marzo	1967
El Salvador	19 gennaio	1973 A	18 febbraio	1973
Emirati Arabi Uniti	24 febbraio	1977 A	26 marzo	1977
Eritrea	14 gennaio	1997 A	13 febbraio	1997
Estonia	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Figi*	28 aprile	1972 A	28 maggio	1972
Filippine	15 novembre	1965	19 marzo	1967
Finlandia***	2 luglio	1980	1° agosto	1980
Francia**	31 dicembre	1970	30 gennaio	1971
Gabon	23 febbraio	1965	19 marzo	1967
Gambia	28 marzo	2013 A	27 aprile	2013
Georgia	12 luglio	1993 A	11 agosto	1993
Germania***	7 settembre	1971	7 ottobre	1971
Ghana	4 ottobre	1963	19 marzo	1967
Giamaica	9 febbraio	1976 A	10 marzo	1976
Giappone	3 ottobre	1983 A	2 novembre	1983
Gibuti	2 novembre	1978 A	2 dicembre	1978
Giordania	7 marzo	1973 A	6 aprile	1973
Grecia	14 ottobre	1975 A	13 novembre	1975
Grenada	2 settembre	1992 A	2 ottobre	1992
Guatemala	9 febbraio	1973 A	11 marzo	1973
Guinea	30 giugno	1988 A	30 luglio	1988
Guinea equatoriale	30 agosto	1976 A	29 settembre	1976
Guyana	13 settembre	1973 A	13 ottobre	1973
Haiti	2 febbraio	1978 A	4 marzo	1978
Honduras	13 febbraio	1968 A	14 marzo	1968
India	28 novembre	1977 A	28 dicembre	1977
Indonesia	4 giugno	1982 A	4 luglio	1982
Iran	5 giugno	1975	5 luglio	1975
Iraq	14 gennaio	1970 A	13 febbraio	1970
Irlanda	10 maggio	1967	9 giugno	1967
Islanda*	1° giugno	1978 A	1° luglio	1978
Isole Marshall	9 agosto	1991 A	8 settembre	1991
Italia*	25 giugno	1969	25 luglio	1969

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Kazakistan	5 gennaio 1994 A	4 febbraio 1994
Kenya	1° luglio 1965 A	19 marzo 1967
Kirghizistan	7 ottobre 1994 A	6 novembre 1994
Kiribati	2 aprile 1982 S	12 luglio 1979
Kuwait	31 luglio 1975	30 agosto 1975
Laos	9 agosto 1973 A	8 settembre 1973
Lesotho*	26 luglio 1972 A	25 agosto 1972
Lettonia	13 febbraio 1992 A	14 marzo 1992
Libano	20 marzo 1975	19 aprile 1975
Liberia	28 agosto 1984	27 settembre 1984
Libia	4 settembre 1998 A	4 ottobre 1998
Liechtenstein	18 maggio 1966	19 marzo 1967
Lituania	15 gennaio 1992 A	14 febbraio 1992
Lussemburgo	8 marzo 1972	7 aprile 1972
Macedonia	18 agosto 1993 S	17 novembre 1991
Madagascar	17 febbraio 1967 A	19 marzo 1967
Malawi	29 aprile 1980 A	29 maggio 1980
Malaysia	1° ottobre 1991 A	31 ottobre 1991
Maldivi	21 gennaio 1991 A	20 febbraio 1991
Mali	28 marzo 1968 A	27 aprile 1968
Malta*	10 dicembre 1997 A	9 gennaio 1998
Marocco*	23 febbraio 1977 A	25 marzo 1977
Mauritania	21 luglio 2000 A	20 agosto 2000
Maurizio	13 maggio 1970 A	12 giugno 1970
Messico*	16 giugno 1965	19 marzo 1967
Micronesia	29 aprile 1991 A	29 maggio 1991
Moldova	26 gennaio 1993 A	25 febbraio 1993
Monaco	4 ottobre 2005 A	3 novembre 2005
Mongolia	14 marzo 1989 A	13 aprile 1989
Montenegro	23 ottobre 2006 S	3 giugno 2006
Mozambico	18 aprile 1983 A	18 maggio 1983
Myanmar*	2 gennaio 1997 A	1° febbraio 1997
Namibia	14 settembre 1992 A	14 ottobre 1992
Nauru	14 dicembre 2012 A	13 gennaio 2013
Nepal	28 settembre 1965 A	19 marzo 1967
Nicaragua	31 ottobre 1975 A	30 novembre 1975
Niger	26 aprile 1966	19 marzo 1967
Nigeria	22 gennaio 1968 A	21 febbraio 1968
Norvegia*	13 febbraio 1980	14 marzo 1980
Nuova Zelanda ^a	10 settembre 1974 A	10 ottobre 1974
Oman	31 maggio 1974 A	30 giugno 1974

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Paesi Bassi*** b	17 dicembre	1985 A	16 gennaio	1986
Antille olandesi	17 febbraio	1985 A	16 gennaio	1986
Aruba	17 dicembre	1985 A	16 gennaio	1986
Curaçao	17 dicembre	1985 A	16 gennaio	1986
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	17 dicembre	1985 A	16 gennaio	1986
Sint Maarten	17 dicembre	1985 A	16 gennaio	1986
Pakistan	14 aprile	1969 A	14 maggio	1969
Panama	28 agosto	1967	27 settembre	1967
Papua Nuova Guinea	4 dicembre	1975 S	16 settembre	1975
Paraguay	23 dicembre	1969 A	22 gennaio	1970
Perù	17 febbraio	1978	19 marzo	1978
Polonia	13 ottobre	1981	12 novembre	1981
Portogallo*	13 settembre	1972 A	13 ottobre	1972
Qatar*	4 novembre	1998 A	4 dicembre	1998
Regno Unito*	9 maggio	1972	8 giugno	1972
Repubblica Dominicana	4 marzo	1964	19 marzo	1967
Romania	24 febbraio	1972 A	25 marzo	1972
Ruanda	31 maggio	1974 A	30 giugno	1974
Russia	15 marzo	1989 A	14 aprile	1989
Saint Kitts e Nevis	6 luglio	2010 A	5 agosto	2010
Saint Lucia	27 agosto	1986 S	22 febbraio	1979
Saint Vincent e Grenadine	27 aprile	1999 S	27 ottobre	1979
Samoa	26 ottobre	1987 A	25 novembre	1987
Santa Sede	8 ottobre	1970	7 novembre	1970
São Tomé e Príncipe	3 maggio	1983 A	2 giugno	1983
Seicelle	29 maggio	1979 A	28 giugno	1979
Senegal	29 aprile	1966 A	19 marzo	1967
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Singapore	1° aprile	2005 A	1° maggio	2005
Siria*	13 ottobre	1978 A	12 novembre	1978
Slovacchia*	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Somalia	29 marzo	1968 A	28 aprile	1968
Spagna	3 febbraio	1970 A	5 marzo	1970
Sri Lanka	4 maggio	2006 A	3 giugno	2006
Stati Uniti**	24 novembre	1969	24 dicembre	1969
Sudafrica	21 agosto	1989 A	20 settembre	1989
Sudan	23 marzo	1995 A	22 aprile	1995
Suriname	11 settembre	1980 A	11 ottobre	1980
Svezia***	19 marzo	1974	18 aprile	1974
Svizzera	3 maggio	1965	19 marzo	1967
Tagikistan	6 maggio	1996 A	5 giugno	1996

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Tanzania	18 aprile	1977 A	18 maggio	1977
Thailandia*	15 aprile	1999 A	15 maggio	1999
Timor-Leste	30 gennaio	2004 A	29 febbraio	2004
Togo	26 settembre	1983 A	26 ottobre	1983
Tonga	7 gennaio	1972 A	6 febbraio	1972
Trinidad e Tobago	19 ottobre	1965 A	19 marzo	1967
Tunisia	8 luglio	1964 A	19 marzo	1967
Turchia	19 febbraio	1976 A	20 marzo	1976
Turkmenistan	25 settembre	1996 A	25 ottobre	1996
Tuvalu	15 settembre	1982 S	23 ottobre	1978
Ucraina	27 aprile	1989 A	27 maggio	1989
Ungheria	19 giugno	1987 A	19 luglio	1987
Uruguay	10 marzo	1970	9 aprile	1970
Uzbekistan	2 marzo	1992 A	1° aprile	1992
Vanuatu	18 agosto	1987 A	17 settembre	1987
Venezuela	27 ottobre	1965	19 marzo	1967
Vietnam*	8 settembre	1992 A	8 ottobre	1992
Yemen*	10 aprile	1986 A	10 maggio	1986
Zimbabwe	13 maggio	1991 A	12 giugno	1991

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a La Conv. non si applica a Tokelau.

^b Al Regno in Europa.

